

all'Amministrazione stessa e all'effettuazione dei pagamenti per importi superiori ai mille euro mediante assegni non trasferibili, bonifici e moneta elettronica. Tali disposizioni appaiono quindi di natura agevolativa dal punto di vista delle attività amministrative o prettamente procedurali e pertanto non comportano effetti di variazione di gettito.

La norma stabilisce inoltre, ad esclusione di coloro che esercitano attività di impresa in regime di contabilità ordinaria, il beneficio di determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa e l'esonero dalla predisposizione delle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell'acconto ai fini IVA. Gli effetti sul gettito di tali benefici appaiono di non rilevante entità, in quanto i potenziali beneficiari rappresentano una quota limitata della totalità dei soggetti interessati, e gli eventuali effetti negativi risulterebbero comunque ampiamente compensati dalla possibile emersione di base imponibile conseguente all'introduzione della norma stessa.

Pertanto non si stimano sostanziali effetti di gettito.

Articolo 11 - Emersione di base imponibile

Comunicazione all'Agenzia delle entrate delle infrazioni al divieto di uso del contante

La norma proposta dispone l'obbligo di comunicazione delle infrazioni al divieto di uso del contante, di cui all'art. 51, comma 1, del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, oltre che al Ministero dell'Economia e delle finanze anche all'Agenzia delle Entrate, con le modalità stabilite con Provvedimento del Direttore della predetta Agenzia.

Prudenzialmente non si ascrivono effetti positivi in termini di gettito alla norma in esame derivante dal potenziamento dell'attività di accertamento.

Modifica delle disposizioni in materia di partecipazione dei comuni all'accertamento

La norma interviene sulle norme istitutive dei consigli tributari presso i comuni, e ne dispone l'abrogazione. In particolare abroga i commi 2, 2-bis e 3 del decreto legge n. 78/2010 e l'articolo 1, comma 12-quarter del decreto legge n. 138/2011; inoltre apporta alcune modifiche all'articolo 44 del DPR n. 600/1973 al fine di assicurare il raccordo normativo con le abrogazioni operate.

Al riguardo si ritiene che la disposizione in esame non comporti ripercussioni in termini di contrasto all'evasione e di partecipazione all'accertamento da parte dei comuni.

Articolo 12 - Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante



La disposizione interviene sull'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante alcune limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore. In particolare la norma riduce il limite per la tracciabilità dei pagamenti da euro 2.500 ad euro 1.000.

La misura persegue la finalità di rafforzare i meccanismi di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di proventi illeciti nonché a favorire l'emersione di base imponibile. L'intervento garantisce non solo la maggiore efficacia delle misure per il contrasto degli illeciti finanziari, ma anche un potenziamento degli strumenti di contrasto dell'evasione fiscale.

Prudenzialmente non si ascrivono effetti positivi in termini di gettito alla norma in esame derivante dal potenziamento dell'attività di accertamento.

Inoltre, la disposizione stabilisce che le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l'utilizzo di strumenti telematici e che i relativi pagamenti si effettuano in via ordinaria mediante accredito sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero con le modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario. Altresì dispone che lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti, di importo superiore a cinquecento euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante ovvero mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, comprese le carte di pagamento prepagate.

Infine, per i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo.

La misura ha lo scopo di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, e di ridurre i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante e si inquadra nel processo di profonda riforma del settore pubblico basata sulla digitalizzazione degli enti della PA.

La proposta è inoltre dettata dall'esigenza di un coordinamento con norme che intendono accelerare in maniera significativa questo processo di rinnovamento quali quelle contenute nel "nuovo CAD" e nella normativa attuativa della Direttiva sui Servizi di Pagamento (Payment Services Directive – PSD) di prossima applicazione agli enti della Pubblica Amministrazione.

Al riguardo si stima che la disposizione in esame non comporti sostanziali effetti in termini di gettito in considerazione anche del fatto che l'esenzione dall'imposta di bollo sui rapporti di conto corrente si configura come una rinuncia a maggior gettito per quei soggetti che ad oggi non siano intestatari di rapporti di conto corrente, mentre in una perdita di gettito di trascurabile entità per quei soggetti che invece sono già titolari di un rapporto di conto corrente.

